



DETERMINA Fascicolo n. GU14/31811/2018

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX - TIM SpA (Kena mobile)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza dell’utente XXX, del 16/10/2018 acquisita con protocollo n. 0159829 del 16/10/2018

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Posizione dell’istante: Il sig. XXX, titolare dell’utenza numero XXX, in merito alla decisione del Consiglio dell’ Agcom il calcolo delle fatture addebitate a 28 giorni, piuttosto che su base mensile riguarda il periodo del 23.06.2017 alla data in cui è stata ripristinata la fatturazione mensile. Con la delibera n. 269/18/Cons., in osservanza alle recenti indicazioni del TAR del Lazio ha individuato il nuovo termine per gli operatori ove dovranno ottemperare. Pertanto vanno restituite i giorni erosi per violazione dell’obbligo di carenza di rinnovo delle offerte e della periodicità della fatturazione mensile. Le richieste di parte istante: Restituzione somme delle somme illegittimamente sottratte tra il 23.06.2017 e la data in è stata ripristinata la fatturazione mensile ed altresì l’Indennizzo per mancata risposta al fax

Posizione dell’operatore: Con riferimento alla controversia in oggetto, pur essendo in attesa della sentenza del Consiglio di Stato ha proposto nell’udienza afferente il procedimento di definizione, l’importo da corrispondere per i giorni erosi a seguito di fatturazione a 28 giorni , secondo quanto stabilito dall’altra Delibera Agcom 269/2018 CONS. Mentre con riferimento alla richiesta di indennizzi per mancata risposta al reclamo si evidenzia che non è stato allegato da parte del Sig. XXX alcun reclamo inviato correttamente ed ufficialmente a Tim e che pertanto in assenza di valida documentazione probatoria, alcun indennizzo è dovuto al sig. XXX.

MOTIVAZIONE: Sulla base dell' istruttoria svolta dall' avv. XXX, alla luce di quanto emerso dall' istruttoria e dalla documentazione allegata da parte istante le richieste della predetta possono essere accolte parzialmente per i seguenti motivi: l' istante produce agli atti il reclamo inviato a mezzo fax in data 10.07.2018, con cui si richiedeva la restituzione delle somme indebitamente sottratte a causa della fatturazione a 28 giorni. Ciò premesso si ritiene di poter accogliere la predetta restituzione delle somme indebitamente percepite ex delibera n.269/18/CONS, da giugno 2017 e sino ad aprile 2018, per un importo totale pari ad euro 20,00 (computato, moltiplicando l' importo di €2,00 pro die x10 mesi). Per quanto riguarda la richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo, la stessa richiesta non risulta accoglibile, in quanto è assorbita dal riconoscimento della domanda principale;

DETERMINA

- TIM SpA (Kena mobile), in parziale accoglimento dell'istanza del 16/10/2018, è tenuta a corrispondere per i motivi di cui in premessa l'importo totale di euro 20,00 (venti/00), maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, entro il termine di 60 gg. dalla data di notifica del presente atto mediante bonifico/assegno circolare all'istante. Ogni altra richiesta di indennizzo è rigettata per i motivi di cui in premessa.

Il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, come richiamato dall'articolo 20, comma 3, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
ALFREDO AURILIO